

Testo a fronte



Legge regionale 26 novembre 2001 n. 29

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 29 come modificata
dalla proposta di legge n. 259/10[^]**

<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 29</p> <p>Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria</p>	<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 29 come modificata dalla proposta di legge n. 259/10[^]</p>
<p align="center">Art. 11</p> <p align="center"><i>Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.</i></p> <p>1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.</p> <p>3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:</p> <p> a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;</p> <p> b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;</p> <p> c) Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello,</p>	<p align="center">Art. 11</p> <p align="center"><i>Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.</i></p> <p>1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio nazionale.</p> <p>2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria.</p> <p>3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l'abilitazione all'attività alieutica nelle acque interne sono le seguenti:</p> <p> a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;</p> <p> b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;</p> <p> c) Tipo "C": per l'esercizio della pesca non professionale con l'uso della canna senza mulinello,</p>

armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

d) Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".;

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. 22 giugno 1991, n. 230 modificata con D.L. 23 gennaio 1992, n. 31.

5. Le soprattasse individuate dal D.L. 23 gennaio 1992, n. 31 saranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio regionale, da

armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti;

d) Tipo "D": riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l'esercizio della pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo "B".;

e) Tipo E: riservata agli ospiti/turisti occasionali. I permessi d'ospite di pesca dilettantistica a favore di familiari o accompagnatori possono essere acquistati esclusivamente da pescatori in possesso di licenza governativa valida sul territorio italiano. Tali permessi possono avere validità giornaliera, ovvero fino a un massimo di 30 giorni. Il permesso d'ospite potrà essere acquistato presso le associazioni e organizzazioni riconosciute, ovvero presso alberghi e attività commerciali a tale scopo autorizzate. Il costo degli stessi sarà determinato con atto successivo.

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all'articolo 14, commi 18 e 19, della tariffa approvata con D.L. 22 giugno 1991, n. 230 modificata con D.L. 23 gennaio 1992, n. 31.

5. Le soprattasse individuate dal D.L. 23 gennaio 1992, n. 31 saranno ripartite tra le Amministrazioni provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all'Albo regionale e le Associazioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimento del Consiglio regionale, da

emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ([decreto legislativo n. 230/1991](#) - allegato 1 n. d'ordine 18).

6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

7. Alle province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai comuni, alle Comunità montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all'articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprata, ([decreto legislativo n. 230/1991](#) - n. d'ordine 18).

emettersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ([decreto legislativo n. 230/1991](#) - allegato 1 n. d'ordine 18).

6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno mediante versamento su modulo di conto corrente postale.

7. Alle province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, secondo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle province non è consentita l'imposizione di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei registri delle licenze rilasciate.

8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle licenze di tipo "B", "C", "D", ai comuni, alle Comunità montane, ad altri Enti locali e funzionali ed alle Associazioni piscatorie iscritte all'Albo di cui all'articolo 7; questi trasmettono alle Province, periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall'emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, affinché le stesse provvedano all'aggiornamento dei registri.

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprata, ([decreto legislativo n. 230/1991](#) - n. d'ordine 18).